



**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Tel 041/486788  
Fax 041/487379

Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.IVA 00625620273

**ORIGINALE**

**Deliberazione N. 180**  
**in data 28-12-2023**

**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
**- CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA -**

---

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | <b>INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GAP - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA ESERCIZIO 2023</b> |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

Presente

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Rocchi Natascia       | SINDACA   | P |
| Arpi Alessandro       | ASSESSORE | P |
| Miele Luigino         | ASSESSORE | P |
| Basso Daniel          | ASSESSORE | P |
| Spolladore Gianpietro | ASSESSORE | P |
| Casari Silvia         | ASSESSORA | P |

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Longo Silvano.

Rocchi Natascia in qualità di SINDACA, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Responsabile del procedimento: DOTT. Roberto Volpi

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'Ente locale di un bilancio consolidato con i propri Enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli Enti capigruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica evidenziando gli Enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

B) gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte di questo organo;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Santa Maria di Sala sono indicate le società partecipate e gli Enti pubblici vigilati;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 47 del 09.10.2017, esecutiva, avente ad oggetto, "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute";
- n. 75 del 21.12.2023, con cui è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 al 31.12.2022;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli Enti, aziende e società costituenti il gruppo Amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli Enti da considerare nel bilancio consolidato per l'esercizio 2023, come specificato nell'allegato A al presente atto quale parte integrante formale e sostanziale;

### **ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA PER L'ESERCIZIO 2023:**

| <b>Denominazione</b> | <b>Tipologia</b> | <b>Quota di partecipazione del Comune</b> |
|----------------------|------------------|---|
|----------------------|------------------|---|

|                                       |                                     |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA | <b>Ente strumentale partecipato</b> | 2,191 %    |
| CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE  | <b>Ente strumentale partecipato</b> | 1,978 %    |
| ACTV SPA                              | <b>Società partecipata</b>          | 0,096 %    |
| VERITAS SPA                           | <b>Società partecipata</b>          | 1,466466 % |

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023**

| <b>Denominazione</b>                  | <b>Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento</b> | <b>Metodo di consolidamento</b> |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |
| CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE  | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |
| ACTV SPA                              | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |
| VERITAS SPA                           | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 prevede che l'Amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli Enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali Enti l'elenco degli Enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevata la necessità di impartire alle società, incluse nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2023, le direttive di cui all'allegato 4/4 sopra richiamato, e in particolare riguardanti la trasmissione a quest'Ente dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli Enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, ed è necessario richiedere agli Enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto pertanto di impartire le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli Enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale, predisponendo e trasmettendo ai propri Enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica;

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2023;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/Enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli Enti interessati;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante formale e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

- il D. Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1.di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli Enti, aziende e società costituenti il gruppo Amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al D.P.C.M.;

2.di approvare i due elenchi riportati in premessa che definiscono il gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Santa Maria di Sala e il perimetro e l'ambito di consolidamento;

3.di individuare, come da elenco riportato in premessa, le società e gli Enti componenti il gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Santa Maria di Sala, definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa e specificato nell'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante formale e sostanziale, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2023, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

4.di approvare le direttive alle società comprese nell'elenco degli Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Santa Maria di Sala, Allegato B), oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2023 citate in premessa.

Successivamente con votazione unanime e palese, al fine di consentire l'approvazione, nei termini di legge, dei documenti programmatori

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

LA SINDACA

Rocchi Natascia

IL Segretario

Longo Silvano

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)

## Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Santa Maria di Sala

### PREMESSE

---

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, «*possono non predisporre il bilancio consolidato*»;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diverse indicazioni da parte della normativa, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011.

## **ATTIVITÀ PRELIMINARI**

---

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

**FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica**

Questo Comune, alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

| <b>Denominazione</b>                  | <b>Tipologia</b>                    | <b>Quota di partecipazione del Comune</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA | <b>Ente strumentale partecipato</b> | 2,191 %                                   |
| CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE  | <b>Ente strumentale partecipato</b> | 1,978 %                                   |
| ACTV SPA                              | <b>Società partecipata</b>          | 0,096 %                                   |
| VERITAS SPA                           | <b>Società partecipata</b>          | 1,466466 %                                |

**FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile**

Il secondo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
  - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

## **INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO**

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

### **1. Organismi strumentali**

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Santa Maria di Sala non possiede organismi strumentali

## **2. Enti strumentali**

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici).

Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

Il Comune di Santa Maria di Sala non ha enti strumentali controllati.

### **2.1 Enti strumentali controllati NESSUNO**

### **2.2 Enti strumentali partecipati**

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D. Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Il Comune di Santa Maria di Sala ha enti strumentali partecipati

## **3. Società**

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

### **3.1 Società controllate NESSUNA**

### **3.2 Società partecipate**

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

| Denominazione | Tipologia e attività svolta   | Quota di partecipazione del Comune |
|---------------|---|------------------------------------|
| ACTV SPA      | <b>Società partecipata Diretta<br/>Trasporto pubblico</b>                         | 0,096 %                            |
| VERITAS SPA   | <b>Società partecipata Diretta<br/>Servizio Idrico, Rifiuti, cimiteriali ecc.</b> | 1,466466 %                         |

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune, che saranno oggetto di consolidamento nell'esercizio 2022 sono i seguenti:

| Denominazione                         | Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento | Metodo di consolidamento |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA | <i>Inclusa</i>   | Proporzionale            |
| CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE  | <i>Inclusa</i>   | Proporzionale            |
| ACTV SPA                              | <i>Inclusa</i>   | Proporzionale            |
| VERITAS SPA                           | <i>Inclusa</i>   | Proporzionale            |

### **FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato**

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

*“Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province*

*autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmentepartecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

*La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".*

*Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

*b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono*

*evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."*

## **ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune di Santa Maria di Sala ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

Al fine di stabilire il "Perimetro di Consolidamento" del Comune di Santa Maria di Sala la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2022, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultato come qui di seguito elencato:

| <b>Parametri</b>           | <b>Comune</b>   | <b>%</b> | <b>Soglia</b>  |
|----------------------------|-----------------|----------|----------------|
| Tot. Attivo                | € 55.599.032,46 | 3        | € 1.667.970,97 |
| Tot. Patrimonio Netto      | € 49.019.948,54 | 3        | € 1.470.598,46 |
| Tot. Ricavi Caratteristici | € 8.597.708,56  | 3        | € 257.931,26   |

## **VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA:**

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In ogni caso sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

## CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che **le società, le quali rientrano nell'area di consolidamento per l'esercizio 2022 del Comune di Santa Maria di Sala sono:**

| <b>Denominazione</b>                  | <b>Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento</b> | <b>Metodo di consolidamento</b> |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |
| CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE  | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |
| ACTV SPA                              | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |
| VERITAS SPA                           | <i>Inclusa</i>  | Proporzionale                   |

## **LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**

**(Gli allegati richiamati nelle linee guida saranno trasmessi unitamente alla lettera da inviare agli Enti/Società rientranti nel periodo di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Santa Maria di Sala)**

*Le indicazioni operative che seguono sono formulate ai sensi delle previsioni del Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), con l'obiettivo di coordinare il percorso che porterà alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Santa Maria di Sala entro il prossimo 30 settembre 2024.*

*Le indicazioni si articolano nei seguenti paragrafi:*

- 1. Finalità del Bilancio consolidato*
- 2. Modalità di individuazione degli organismi coinvolti*
- 3. Compiti del Comune*
- 4. Compiti degli Organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento*
- 5. Passaggi procedurali*
- 6. Direttive*
- 7. Contatti e tempistiche*
- 8. Documentazione e approfondimenti*

### **1. Finalità del Bilancio consolidato**

Il Bilancio consolidato è il documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica" facente capo al Comune di Santa Maria di Sala e che deve essere predisposto a seguito di un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dai singoli organismi componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Rispetto alle finalità sopra richiamate, emerge la funzione tecnica e di controllo di tipo prevalentemente contabile espletata dal bilancio consolidato; tenuto conto dell'ampiezza dei criteri attraverso cui individuare gli organismi da consolidare, ne deriva che l'inserimento nel perimetro di

consolidamento di un determinato organismo non comporta automaticamente la sua subordinazione ai poteri di indirizzo strategico e di coordinamento dell'ente capogruppo.

## 2. Modalità di individuazione degli organismi coinvolti

L'individuazione degli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento si basa su un duplice passaggio; il primo porta ad individuare tutti gli organismi da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) riconducibili al Comune di Santa Maria di Sala, che si articolano in base alle seguenti classificazioni:

### **GAP -Gruppo Amministrazione Pubblica**

Enti strumentali controllati (c. 1 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011): qualsivoglia azienda o ente, pubblico o privato, in cui l'ente capogruppo disponga di poteri e/o presenti condizioni tali da far presumere, ai sensi della normativa richiamata, un ruolo di controllo;

Enti strumentali partecipati (c. 2 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011): qualsivoglia azienda o ente, pubblico o privato, in cui l'ente capogruppo, pur detenendo partecipazioni, NON disponga di poteri e/o presenti condizioni tali da far presumere, ai sensi della normativa richiamata al punto precedente, un ruolo di controllo;

Società controllate (art. 11quater del D. Lgs. 118/2011): le società di capitali di cui l'ente disponga di quota maggioritaria o di quota tale da poter esercitare un'influenza dominante; la condizione di controllo può essere determinata anche da un rapporto contrattuale tra ente capogruppo e società di capitali;

Società partecipate (art. 11quinquies del D. Lgs. 118/2011): le società nelle quali l'ente capogruppo, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata, e le società di capitali a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Rispetto agli organismi ricompresi nel GAP, è possibile circoscrivere il numero di organismi effettivamente ricompresi nel perimetro di consolidamento, in base alle seguenti motivazioni:

### **Perimetro di consolidamento**

Sono ricompresi gli organismi inclusi nel GAP, con le seguenti eccezioni:

Società capogruppo: nel caso di una pluralità di organismi riconducibili al controllo di un'unica società, il perimetro di consolidamento ricomprenderà esclusivamente il bilancio consolidato della capogruppo;

Irrilevanza in base alle grandezze contabili: sono considerati irrilevanti, e quindi escludibili dal perimetro, gli organismi ricompresi nel GAP i cui bilanci presentano, per le seguenti grandezze:

- 1) totale attivo
- 2) totale patrimonio netto
- 3) totale ricavi caratteristici

valori delle medesime grandezze inferiori al 3% di quelli della capogruppo; la sommatoria degli enti individualmente irrilevanti non può tuttavia superare le soglie del 10% delle suddette grandezze; laddove ciò si verificasse, occorrerebbe ricomprendere nel perimetro un numero di organismi individualmente irrilevante tale da far rientrare i valori aggregati entro la soglia del 10%.

Irrilevanza in base alla quota di partecipazione detenuta (solo per le società di capitali): sono considerati irrilevanti le società di cui l'ente capogruppo detiene quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società, ad eccezione delle società in house.

*NB: sono considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo*

### **3. Compiti del Comune**

Il percorso di predisposizione del bilancio consolidato prevede che il Comune di Santa Maria di Sala, nella veste di capogruppo:

- a) comunichi agli enti, alle aziende e alle società rientranti nel perimetro di consolidamento, che saranno ricompresi nel proprio bilancio consolidato;
- b) trasmetta a ciascuno degli enti del perimetro GAP l'elenco completo di tutti gli organismi compresi nel consolidato della deliberazione della Giunta comunale;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; tali direttive devono riguardare obbligatoriamente:
  - a. le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione (bilanci e informazioni integrative) necessarie all'elaborazione del consolidato;
  - b. le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.

Il Comune capogruppo, attraverso le comunicazioni ai singoli enti consolidati, è tenuto a richiedere agli organismi che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale con schemi differenti dai propri, le seguenti specifiche:

- a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011.

### **4. Compiti degli Organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento**

Sulla base di quanto specificato dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato deve superare le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società rientranti nel perimetro, che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

- rispettare il principio contabile applicato seguendo le istruzioni della capogruppo;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di

consolidamento.

I componenti del gruppo dovranno trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro le scadenze previste dal Comune; nell'eventualità che alle scadenze previste i bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro non fossero ancora stati approvati, sarà possibile trasmettere il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

## 5. Passaggi procedurali

Di seguito si riporta l'articolazione dei passaggi funzionali alla predisposizione del consolidato.

### 1a fase

Trasmissione della delibera di definizione del perimetro di consolidamento e direttive: il Comune di Santa Maria di Sala formalizza ad ogni organismo, con l'invio della delibera di Giunta, la relativa inclusione nel proprio perimetro di consolidamento, indicando compiti e responsabilità che ne conseguono e definendo il programma delle attività; rispetto a tale passaggio, pur ritenendo di aver applicato in modo puntuale e corretto i criteri per definire il perimetro di consolidamento, si invita ogni organismo, laddove ritenga opportuno formulare eventuali osservazioni o specificazioni rispetto alla propria inclusione nel bilancio consolidato, a formalizzarle entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

### 2a fase

Analisi dei criteri di valutazione adottati: tale intervento verrà condotto dallo staff del Comune di Santa Maria di Sala e si incentrerà sulla verifica dei criteri di valutazione adottati dai singoli organismi del perimetro basandosi sui bilanci di esercizio 2023; l'attività di analisi del Comune capogruppo consentirà di rilevare eventuali disomogeneità rilevanti su cui lo stesso ente si riserva di formulare osservazioni e/o di apportare interventi di riallineamento.

### 3a fase

Definizione dei rapporti infragruppo: verrà richiesto, ai soli soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento, di specificare, oltre ai crediti/debiti, i rapporti economici (costi/ricavi) e l'individuazione delle operazioni straordinarie intercorse con il Comune di Santa Maria di Sala e con tutti gli altri organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento ed in essere al 31/12/2023.

### 4a fase

Acquisizione e riclassificazione dei bilanci: ogni organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento è tenuto ad inviare al Comune capogruppo il proprio bilancio di esercizio 2023 entro 10 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea; gli organismi che redigono il bilancio secondo un riferimento temporale diverso dall'anno solare, sono tenuti a predisporre una situazione economico patrimoniale al 31.12.2023 riferita all'intero esercizio 2023, che dovrà essere approvata dall'organo amministrativo e poi trasmessa al Comune.

### 5a fase

Richiesta informazioni complementari: acquisito il bilancio di esercizio di ogni singolo organismo rientrante nel perimetro di consolidamento, il Comune si riserva di formulare puntuali richieste di informazioni integrative funzionali al completamento dei documenti da allegare al bilancio consolidato (relazione sulla gestione e nota integrativa).

## 6. Direttive

Rispetto ai passaggi procedurali di cui al punto precedente, di seguito si forniscono le direttive operative e la richiesta del materiale utile alla predisposizione del bilancio consolidato 2021 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Santa Maria di Sala”.

### **Riclassificazione bilancio d’esercizio 2023:**

Come evidenziato al precedente paragrafo 3, l’allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*”, come in ultimo modificato dal DM 11 agosto 2017, specifica che “*a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei*”; in tal senso “*è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

*a. le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;*

*b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs. 118/2011.”*

### **Rilevazione operazioni infragruppo:**

A norma del punto 4.2 dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, “*Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.*

*Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. (...)*

*Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:*

- *Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);*
- *Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;*
- *La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.*

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica. (...)”.

L’**allegato sub a)** alla presente comunicazione, denominato “Operazioni infragruppo Soc. compilatrice Vs altre”, è finalizzato al reperimento delle informazioni relative ai rapporti infragruppo in essere al 31/12/2023. Il prospetto deve essere compilato da ogni ente o società ricompreso nel perimetro di consolidamento del Comune di Santa Maria di Sala

L’allegato sub a) contiene n. 3 schede, con i seguenti contenuti:

- La scheda “**DATI GENERALI SOC. PARTECIPATA**” contiene le informazioni sulla compilazione del documento: nelle celle azzurre viene richiesto di inserire, il riferimento dell’ente compilatore e la data di compilazione del modello.
- Le schede “**ATTIVO PATR**”, “**PASSIVO PATR**” e “**C. ECONOMICO**”, contengono i prospetti per la riclassificazione dei dati contabili:
  - o Nelle celle beige della colonna “**C**” occorre inserire i valori come da articolazione del Vs bilancio ordinario 2023.
  - o La colonna “**D**” contiene le note di descrizione delle operazioni infragruppo della colonna “**C**” nella riclassificazione dei dati di bilancio.

A seguito delle informazioni che verranno raccolte presso tutti gli enti e le società del gruppo attraverso l’allegato a), gli uffici dedicati del Comune di Santa Maria di Sala si riservano di richiedere ulteriori approfondimenti e dati di dettaglio al fine di procedere al completamento delle scritture di consolidamento.

## **7. Contatti e Documentazione e approfondimenti sul bilancio consolidato del Comune**

Per ogni richiesta di chiarimento e confronto, è possibile contattare i seguenti referenti:

- **Dirigente del Settore Economico e Amministrativo Dott. Roberto Volpi**– tel. 041/486788 int. 5221 o mail: [ragioneria@comune-santamariadisala.it](mailto:ragioneria@comune-santamariadisala.it)

Di seguito si riportano i link utili per eventuale consultazione di documentazione integrativa e per ogni approfondimento:

- Riferimenti normativi (art. 11bis – 11quinquies D. Lgs. 118/2011): <http://www.normattiva.it/>
- Arconet (sito dedicato all’Armonizzazione contabile enti territoriali): [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html)
- Principio contabile applicato: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/principi\\_contabili/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/)
- Schemi di bilancio consolidato: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/)